



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali concernenti il tempo di percorrenza, le soste e la durata del trasporto nei trasporti di animali da reddito

Nei trasporti di animali in Svizzera, il tempo di percorrenza non deve superare le sei ore a partire dal punto di carico (cfr. art. 15 cpv. 1 LPAn). Siccome il tempo di percorrenza include solo le fasi del trasporto in cui il veicolo è in movimento, esso tiene conto solo parzialmente della durata effettiva del trasporto. Per migliorare ulteriormente la protezione degli animali da trasporti inutilmente lunghi, dal 1° dicembre 2015 è stata stabilita una durata autorizzata del trasporto di otto ore al massimo (cfr. art. 152a cpv. 1 OPAn).

Queste prescrizioni valgono per **tutti i trasporti di animali**.

Le presenti informazioni tecniche contengono spiegazioni sull'applicazione delle prescrizioni concernenti il trasporto di animali da reddito. Intendono fornire la necessaria sicurezza giuridica alle persone interessate e permettere alle autorità cantonali di esecuzione di compiere una valutazione corretta in occasione dei controlli. Esse concernono in egual misura i trasporti di animali da reddito a titolo privato e professionale.

Date le sue caratteristiche particolari, per il trasporto di volatili sono state redatte informazioni tecniche separate (n. 15.4), disponibili sul sito web dell'USAV: www.blv.admin.ch.

Definizioni

Tempo di percorrenza

Il tempo di percorrenza corrisponde al periodo di guida dell'autista secondo la legislazione in materia di circolazione stradale. Equivale al tempo durante il quale girano le ruote del veicolo e può essere misurato obiettivamente tramite l'odocronografo. Questo apparecchio offre importanti vantaggi nei trasporti con veicoli che ne sono equipaggiati, in particolare quando gli animali sono trasportati direttamente dal luogo di provenienza a quello di destinazione. Per i numerosi trasporti di animali eseguiti senza odocronografo e per tutti i trasporti con soste pianificate (v. paragrafo «Trasporti raggruppati»), il solo tempo di percorrenza non è sufficiente per determinare la durata di permanenza degli animali in condizioni di trasporto.

Sosta

Il termine «sosta» indica i periodi di un trasporto in cui il mezzo di trasporto carico di animali è fermo o il trasporto è interrotto per esempio per il commercio e il trasbordo degli animali in un mercato di bestiame (cfr. art. 152a e 165 OPAn). In una sosta, gli animali possono rimanere nel mezzo di trasporto per un tempo non superiore alle quattro ore nel rispetto delle condizioni di trasporto di cui all'allegato 4.

Inoltre:

- devono essere evitate soste inutili (cfr. art. 15 cpv. 1 LPAn);
- se una sosta dura più di quattro ore, gli animali devono essere ricoverati in conformità con le prescrizioni per la detenzione (cfr. allegato 1 OPAn) e abbeverati e foraggiati in modo consono ai loro bisogni. Anche le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali;
- se la durata delle soste in cui gli animali rimangono in condizioni di trasporto supera le due ore, si riduce in proporzione il tempo di percorrenza autorizzato (v. figura).



Esempio:

Soste complessive: 3 ore → tempo di percorrenza autorizzato: 5 ore (durata del trasporto: max. 8 ore).

Durata autorizzata del trasporto

La durata del trasporto equivale alla somma del tempo di percorrenza e delle soste. La durata del trasporto inizia a essere misurata per ogni animale quando viene caricato nell'azienda di provenienza e termina quando è scaricato nel luogo di destinazione. Gli autisti sono pertanto tenuti, entro otto ore al massimo, a scaricare e ricoverare gli animali trasportati o a consegnarli al destinatario (cfr. art. 152 cpv. 2 OPAn). Per i trasporti con più fermate o tappe si rimanda al paragrafo «Trasporti raggruppati».

Il periodo di quattro ore al massimo tra l'arrivo degli animali da reddito al macello e la loro macellazione non è conteggiato come durata del trasporto anche se gli animali devono aspettare nelle condizioni limitate di cui all'allegato 4 OPAn (cfr. art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione; RS 455.110.2).

Per gli animali che sono macellati entro quattro ore al massimo dopo il loro arrivo devono essere soddisfatti i requisiti minimi di cui all'allegato 4 OPAn. Gli animali che sono macellati più di quattro ore dopo il loro arrivo devono essere ricoverati conformemente alle disposizioni dell'allegato 1 OPAn.

Trasporti raggruppati

Si distinguono due forme di trasporti raggruppati:

- gli animali sono caricati sullo stesso mezzo di trasporto che percorre un tragitto attraverso una successione di diverse aziende, dove sono scaricati a seconda della loro destinazione;
- gli animali sono trasportati dall'azienda di provenienza in un luogo di raccolta, per esempio un mercato di bestiame, dove sono trasbordati in un altro mezzo di trasporto e portati al luogo di destinazione.

Tutte le prescrizioni devono essere rispettate in egual misura

Per rispettare le prescrizioni citate in precedenza concernenti i singoli intervalli di tempo di un trasporto, quando si esegue un trasporto raggruppati è necessaria un'attenta pianificazione. Vanno osservati i seguenti punti:

- il tempo di percorrenza deve essere misurato e sommato per ogni tappa del percorso;
- anche la durata delle singole soste deve essere misurata e sommata;

- se il trasporto pianificato fino al luogo di destinazione dura più di otto ore o se viene superato il tempo di percorrenza massimo di sei ore, agli animali deve essere concessa una pausa di più di due ore per riposarsi in condizioni di detenzione. In seguito può iniziare da capo il calcolo dei tempi (vedi paragrafo seguente).

Soste dopo le quali inizia da capo il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto

Se durante una sosta che dura oltre due ore gli animali sono ricoverati in condizioni climatiche adeguate e in conformità con le prescrizioni in materia di detenzione di cui all'allegato 1 OPAn, inoltre sono approvvigionati di acqua, latte e foraggio in modo consono ai loro bisogni, nel proseguimento del trasporto è possibile iniziare da capo il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto (cfr. art. 152a cpv. 2 OPAn). Il rispetto di queste prescrizioni garantisce agli animali un riposo adeguato.

Documentazione del tempo di percorrenza e della durata del trasporto

Se sono trasportati animali a unghia fessa o animali da macello, l'autista deve annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto (cfr. art. 152 cpv. 1 lett. e OPAn). I detentori di animali che trasportano i propri animali a unghia fessa o da macello sono considerati in questa circostanza autisti ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali e sono tenuti a osservare le rispettive prescrizioni.

Per il trasporto di animali a unghia fessa, l'autista deve annotare l'orario del carico e dello scarico degli animali, il tempo di percorrenza e il numero di targa del proprio mezzo di trasporto sul certificato di accompagnamento ufficiale dell'USAV (v. figura).

7. Indicazioni sulla durata del trasporto (LPAn art. 15, OPAn art. 152 cpv. 1 lett. e e art. 152a)

	Condizioni art. 152a ¹	Orario del carico (ora e minuti)	Orario dello scarico (ora e minuti)	Durata del trasporto (ora e minuti)	Numero di targa	Firma autista
1. Trasporto	<input type="checkbox"/> sì					
2. Trasporto	<input type="checkbox"/> sì					
3. Trasporto	<input type="checkbox"/> sì					

Figura: Estratto del certificato di accompagnamento ufficiale per animali a unghia fessa

Nei trasporti raggruppati è inoltre importante annotare le singole tappe per poter ricostruire la durata totale del trasporto. Sul certificato di accompagnamento, per ogni tappa del trasporto bisogna annotare se sono state rispettate le condizioni di cui all'articolo 152a OPAn, ossia:

- nessun trasporto precedente, o
- sosta per riposare di oltre due ore in condizioni di detenzione degli animali.

Con la sua firma, l'autista conferma la correttezza delle sue indicazioni. Se constata un superamento del tempo di percorrenza o della durata del trasporto autorizzati, l'autista responsabile deve rifiutarsi di ritirare gli animali in questione e provvedere a un'adeguata sosta per farli riposare prima di proseguire il trasporto (v. paragrafo «Soste dopo le quali inizia da capo il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto»).

Se nel proseguimento del trasporto sono caricati insieme animali provenienti da diverse aziende, devono essere compilati tutti i rispettivi certificati di accompagnamento (uno per ogni azienda di provenienza).

Se è necessaria una sosta per riposare di oltre due ore in condizioni di detenzione degli animali e questa viene effettuata in un luogo con proprio numero BDTA, per il proseguimento del trasporto è necessario compilare un nuovo documento di accompagnamento con le rispettive indicazioni.

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn); ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)

Art. 15 LPAn Trasporti di animali

¹ I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 152 OPAn Responsabilità degli autisti

¹ L'autista deve:

- e. al momento della consegna degli animali ad unghia fessa e degli animali trasportati all'impianto di macellazione, annotare per scritto il tempo di percorrenza e la durata del trasporto¹.

Art. 152a OPAn Durata autorizzata del trasporto

¹ La durata autorizzata del trasporto, compreso il tempo di percorrenza, è di otto ore.

² Il calcolo del tempo di percorrenza e della durata del trasporto inizia da capo dopo una sosta se:

- a. la sosta dura oltre due ore;
- b. durante la sosta gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e
- c. le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 165 OPAn Mezzi di trasporto

² I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

Allegato 1 OPAn Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Allegato 4 OPAn Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito

Art. 5 OPAnMac Requisiti in materia di ricovero degli animali (*nell'impianto di macellazione*)

² Per gli animali che sono macellati entro 4 ore al massimo dopo il loro arrivo devono essere adempiuti i requisiti minimi di cui all'allegato 4 OPAn. Gli animali che sono macellati entro più di 4 ore dopo il loro arrivo devono essere ricoverati conformemente alle disposizioni dell'allegato 1 OPAn.

¹ Nuovo testo in vigore dal 1° marzo 2018.